



## Osservazioni sul

# PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA denominato **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI NON FI- NANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTI- COLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001 N. 350”**

### PREMESSA

Con il documento in oggetto, Banca d'Italia regola, in maniera puntuale, il processo di **adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni** per gli operatori non finanziari iscritti nello specifico albo dei “Gestori del Contante” di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (come introdotti dal D.Lgs. 90/2017). Tale Provvedimento è stato oggetto di valutazioni e approfondimenti da parte del tavolo delle Associazioni degli operatori gestori del contante.

Le Associazioni di categoria ritengono che sia opportuno il chiarimento di alcuni punti del documento in consultazione che potrebbero presentare, nella loro concreta applicazione, aspetti di problematicità.

Con la predisposizione di un unico documento in cui trasporre le indicazioni provenienti dalle diverse Associazioni di categoria si vuole in particolare sottolineare l'esigenza, comune a tutti gli operatori del settore, di poter partecipare, in un'ottica di leale collaborazione, alla predisposizione di quei correttivi al documento reputati necessari per una corretta e piena applicazione della normativa in oggetto. Si ritiene infatti che le previsioni indicate nel seguito di questo documento potrebbero, nella prassi applicativa, rendere farraginoso se non impossibile una loro adeguata attuazione così da produrre da un lato effetti sanzionatori per i soggetti destinatari, e, dall'altro, distorsioni generali dell'intero assetto.

In sintesi, il presente *position paper* ha lo scopo, nell'ambito di una necessaria cooperazione nella formulazione della normativa di settore e nel pieno rispetto delle funzioni di ciascuna Autorità coinvolta, di collaborare a





rendere più fluide talune disposizioni così da agevolare sia il loro rispetto da parte degli Operatori sia l'attività di vigilanza dell'Autorità competente.

## PROFILI PROBLEMATICI

### 1. La definizione del soggetto

- **Alto Dirigente**<sup>1</sup>:

calato nella realtà degli Operatori ccdd. 134 T.U.L.P.S. risulta assolutamente non conferente con i relativi organigrammi e le conseguenti strutture aziendali.

### 2. Relativamente alle disposizioni relative al

- **Cliente persona fisica**<sup>2</sup>:

il tavolo associativo segnala un'eccessiva proliferazione-onerosità delle verifiche relative a tale soggetto Cliente ovvero Titolare Effettivo (su cui si ritorna in seguito specificatamente nel presente *position paper*) ai fini della profilatura.

### 3. Difficoltà di applicazione ermeneutica sorge relativamente alle disposizioni riguardanti i cosiddetti:

- **Soggetti Serviti**<sup>3</sup>.

Nello specifico, è parsa palese la difficoltà di comprendere la portata della definizione di **Soggetto Servito** sotto il profilo identificativo con conseguente, e più rilevante, risvolto patologico relativamente al rapporto dinamico con lo stesso. In breve, si chiede un intervento di chiarimento sull'ambito di operatività dell'Operatore nell'ipotesi in cui siano presenti anomalie nella gestione del servizio strutturato, in tal caso e secondo taluni, "trilateralmente" tra Operatore, Soggetto Servito e Cliente.

Nel dettaglio, indicando il principale aspetto di problematicità, ci si interroga sull'ipotesi che il singolo operatore possa, di fatto, effettuare una segnalazione di un'operazione sospetta (Sos) direttamente nei confronti del soggetto servito in caso di anomalie, senza dover segnalare necessariamente il cliente.

A tal proposito, si richiede di ricevere delle indicazioni maggiormente dettagliate sul set di informazioni necessarie da acquisire sul soggetto servito aggiungendo il profilo di rischio del cliente e/o del punto servito; nonché di specificare quali operazioni porre in essere laddove vi sia un riscontro tardivo o omesso alla richiesta di informazioni inoltrata al cliente sul punto servito da parte dell'operatore.

Preso atto dell'indicazione di non effettuare l'adeguata verifica sui punti serviti e limitarsi allo scambio di informazioni con il cliente appare utile richiedere che venga ritenuto legittimo e opponibile lo scambio di informazioni riguardante l'operatività del punto servito anche qualora le informazioni provengano da un operatore che risulti essere un soggetto iscritto all'Albo dei Gestori del Contante. In tal modo si potrebbe giungere alla creazione di una "scheda informativa comune" a tutti gli operatori al fine di omogeneizzare e standardizzare lo scambio di informazioni tra i diversi operatori gestori del contante. Ciò a riprova di quello che potrebbe

<sup>1</sup> Si fa riferimento alle DISPOSIZIONI PRELIMINARI di cui al Provvedimento in esame, *punto 2 DEFINIZIONI – N. 2) Alto Dirigente*

<sup>2</sup> Si fa riferimento alla PARTE SECONDA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA, *punto 2 Identificazione del cliente e dell'esecutore e ss.*

<sup>3</sup> Per un inquadramento sistematico normativo ci si riferisce alla PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, *punto 4 SOGGETTI SERVITI*; nonché PARTE SECONDA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA, *punto 7 SOGGETTI SERVITI* di cui al provvedimento in esame-in fase di consultazione.





essere descritto come opera propositiva del principio di leale collaborazione con l'Autorità di Vigilanza in un'ottica di miglioramento e ottimizzazione sistemico.

4. Allo stesso modo si richiede di riconoscere lo status di intermediari autorizzati agli operatori cosiddetti 134 T.U.L.P.S.<sup>4</sup>, laddove abbiano già effettuato l'adeguata verifica di un cliente. In tal modo gli operatori 134 T.U.L.P.S. potrebbero ritenere in regime di semplificata adeguata verifica i clienti già oggetto di trattamento da altri soggetti appartenenti alla stessa categoria, con ovvie ricadute sotto il profilo di de-burocratizzazione e velocizzazione dei rapporti e dell'ottemperanza alla normativa.
5. In relazione ad altra problematica, relativa alla più variegata ottemperanza rispetto agli
  - **Oneri documentali**<sup>5</sup> si chiede:
    - di esonerare gli operatori dall'obbligo di analisi patrimoniale del cliente prevista dal paragrafo 2.2, parte prima "Criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione", capo terzo e quinto del provvedimento in oggetto. Si ritiene, infatti, che quest'obbligo risulti particolarmente gravoso e difficoltoso ove calato in una realtà operativa caratterizzata dalla frequente contrattualizzazione di nuovi clienti. Sotto altro aspetto, non può non essere considerata inoltre la difficoltà attuativa di tale valutazione economica;
    - la possibilità di essere esonerati dall'obbligo di effettuare una perizia giurata sulla traduzione dei documenti identificativi di lingua straniera ricevuti. Anche quest'obbligo, previsto dal paragrafo 4, parte seconda "Verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore" del presente provvedimento, risulta oneroso se rapportato alla frequenza degli scambi documentali. Ipotesi gravosa e diametralmente opposta a una necessità di de-burocratizzazione che non risulta preordinata a una elusione della normativa, quanto a un più efficace adempimento degli obblighi da esse previsti.
6. Altro nodo problematico attiene ai risvolti applicativi inerenti a un soggetto direttamente e più volte richiamato nel provvedimento in esame e per il quale risulta fondamentale un'opera di chiarimento rispetto, soprattutto, all'identificazione; nello specifico, in merito al
  - **Titolare Effettivo**<sup>6</sup>:

---

<sup>4</sup> Taluni propongono di far riferimento al comma 1.bis dell'art. 30 del D. Lgs. 231/2007 aggiornato al D.Lgs. 125/2019, il quale prevede che: "Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'art. 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo. Si badi bene, pur nella consapevolezza dell'estraneità della disposizione citata al singolo caso di specie, ma in virtù di un eventuale esame, da parte di Banca d'Italia, mediante un'interpretazione analogico-sistemica.

<sup>5</sup> In riferimento all'inquadramento sistematico, si richiamano per i singoli punti – in via esplicita – i dettami a cui si fa riferimento, non essendo organica ed unicamente inquadrata la relativa regolamentazione rispetto agli *Oneri documentali*.

<sup>6</sup> In riferimento all'inquadramento sistematico, all'interno del Provvedimento in esame risultano esservi ben sessanta richiami al *Titolare Effettivo* e, a tal uopo, non si richiamano i vari dettami specifici, proprio al fine di segnalare la pervasività della problematica inerente ed i risvolti applicativi – lapalissianamente di grande impatto e molteplici – relativamente a tale soggetto.





si chiede di chiarire la metodica per la relativa identificazione nel caso in cui, ai sensi del comma secondo dell'art. 20 del D.Lg.vo 231./2007, non si rinvenga nella società cliente una partecipazione di persona fisica in misura superiore al 25%<sup>7</sup>, essendovi attualmente in uso più metodi di identificazione.

I dubbi interpretativi che sorgono sono in particolare due:

In primo luogo, ci si chiede se, laddove la società cliente sia partecipata in misura superiore al 25% da altra società o ente, occorra o meno risalire la catena partecipativa fino a rinvenire l'eventuale persona fisica che posseda oltre il 25% del capitale.

Secondariamente, altro dubbio attiene alla individuazione della quota partecipativa di riferimento: se occorre operarsi, o meno, un "riproporzionamento" rispetto alla società controllata<sup>8</sup>.

In caso di impossibilità di verifica, il titolare effettivo dovrebbe essere identificato nel soggetto legale rappresentante che esercita i poteri gestori della società cliente.

In ogni caso, si chiede a Banca d'Italia se l'accertamento del titolare effettivo debba comprendere solo i soggetti italiani o anche catene partecipative "estere" che si concludono all'esterno del territorio dello stato.

7. In relazione alla

- **Casistica**

indicata da Banca d'Italia e inserita nel Provvedimento in esame<sup>9</sup>, si segnala la mancata analisi e indicazione di rilevanti posizioni e fattispecie che potrebbero rappresentare nodi problematici quali, a titolo esemplificativo: ipotesi di raggruppamento ati; situazione fattuale in cui un cliente GDO affidi, a sua volta, un incarico nei confronti di altro Operatore cd. 134 T.U.L.P.S.; etc.

8. In materia di

- **Ispezioni,**

si chiede se vi sarà uniformità di espletamento delle stesse da parte di Autorità, tra loro, differenti; con l'eventualità che si seguano le medesime Linee Guida al fine di garantire la certezza e omogeneità degli adempimenti, nonché una tenuta sistemica in ordine al comportamento da seguire nelle normali attività.

9. In relazione al principio di

- **"Concretezza"**<sup>10</sup>:

si chiede una sua eliminazione. Tale principio richiede un'attività di monitoraggio che, secondo il Provvedimento, deve essere svolta dall'operatore che effettua in concreto il trattamento del contante nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione, sia esso il cliente o il soggetto servito. Questa previsione

<sup>7</sup> Cfr. comma secondo dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2007.

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo: se, ad esempio, quote del cliente-società sono possedute al 50% da una società, le cui quote sono a loro volta possedute al 50% da una persona fisica, se si applica il "riproporzionamento" la persona fisica possiede il 25% del capitale della cliente (il 50% del 50%) e, a rigore, non risulterebbe essere Titolare Effettivo, in quanto non sussisterebbe il parametro del secondo comma dell'art. 20 citato in precedenza.

Se si considera invece solo la quota nella società "controllante", la persona fisica ne possiede il 50% e quindi potrebbe essere considerato titolare effettivo, senza necessità di ricorrere al terzo comma dell'art.20 e, in via residuale, al quarto comma D. Lgs. 231/2007.

<sup>9</sup> Risulta presente nel Provvedimento in esame, specifico *ALLEGATO 2*.

<sup>10</sup> Principio richiamato alla PARTE SESTA, del Provvedimento, nominata PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL CLIENTE, nello specifico in riferimento al PUNTO 1) "Concretezza".





avrebbe forte impatto, negativo, per l'attività quotidiana di gestione del contante con conseguente costruzione di un farraginoso *iter* di appesantimento degli adempimenti, tale da rallentare e rendere meno efficiente e più complessa la relativa attività senza che, tra l'altro, ne derivi una reale diminuzione del rischio.

## CONCLUSIONI

Il presente *position paper*, come già detto, costituisce una sintesi delle diverse istanze avanzate dalle Associazioni di categoria allo scopo di realizzare un miglioramento sistemico nel processo di adeguata verifica della clientela che gli Operatori ccdd. 134 T.U.L.P.S. sono chiamati a effettuare quotidianamente. Le Associazioni, infatti, sono convinte che un intervento o un chiarimento dell'Autorità di Vigilanza in merito ai punti esposti in precedenza determinerebbero un adeguamento qualitativamente e quantitativamente superiore agli obblighi gravanti sugli Operatori sia in termini di uniformità dell'applicazione delle disposizioni da parte di *tutti i destinatari* del Provvedimento in esame, sia in relazione a una *prevenzione dei mancati adempimenti* in ipotesi limite che si prestano a elusioni interpretative o a incolpevoli fraintendimenti.

Gli interventi richiesti si collocano, dall'altra parte, nel contesto di reciproca collaborazione cui è improntata tutta la normativa di settore e sono tendenti, in particolare, a ottenere una diminuzione del divario - talora fisiologico - tra l'astrattezza del dato normativo e la concretezza della realtà all'interno della quale porre in essere le prescrizioni normative.

ANIVP  
Avv. Marco STRATTA

ASSIV  
D.ssa MariaCristina URBANO

ASSOVALORI  
Dr. Antonio STAINO

FEDERSICUREZZA  
Avv. Luigi GABRIELE

LEGACOOP  
Dr. Daniele CONTI

